



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA  
Provincia di Sassari

**DISCIPLINARE  
PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI DI PROPRIETA'  
DEL COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA  
CUSTODITI IN STRUTTURA CONVENZIONATA**

***PROGETTO ARGO Adotta un cane***

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. xx dell'xx.xx.2019

### **Art. 1 - Normativa**

Il Comune deve, in ottemperanza alla Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ed alle Leggi Regionali n° 21 del 18/05/1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" e n° 35 del 01/08/96 "Integrazioni e modifiche alla L.R. n° 21/1994" assicurare il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati all'interno del territorio comunale.

Tale servizio, nell'impossibilità del Comune di adempiere in proprio agli obblighi di Legge, viene svolto affidandone l'appalto a terzi tenendo conto, non soltanto dei criteri di economicità ed efficacia, ma anche del sicuro benessere degli animali, di buone cure veterinarie, della distanza ottimale dal Comune della struttura.

### **Art. 2 - Finalità**

La finalità del presente regolamento è incentivare l'adozione dei cani randagi catturati nel territorio comunale e custoditi nella struttura convenzionata affidataria del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, allo scopo di garantire un loro maggior benessere grazie al trasferimento presso persone o famiglie consapevoli e responsabili, prevenendo il sovraffollamento presso la struttura e nel contempo limitando i costi a carico della collettività.

### **Art. 3 - Adozioni**

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Sant'Antonio di Gallura e ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati gratuitamente a seguito di apposita richiesta da persone fisiche residenti o non residenti nel Comune di Sant'Antonio di Gallura, con precedenza per i residenti; nella misura massima di due da associazioni senza scopo di lucro; nella misura massima di 10 da associazioni animaliste. L'Amministrazione comunale, per incentivare le adozioni, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.

L'adozione è consentita solo a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere, ovvero atto di assenso scritto e sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente;
- 2) associazioni;
- 3) garanzia di adeguato trattamento, con l'impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 4) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente e per i componenti il nucleo familiare;
- 5) consenso agli uffici comunali preposti o a soggetti autorizzati dal Comune di Sant'Antonio di Gallura, a far visionare il cane senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- 6) impegno alla tenuta dell'animale sino al suo naturale decesso.

L'adozione del cane può avvenire:

- a) in forma definitiva, qualora il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
- b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane al proprietario che ne facesse richiesta entro il termine di cui alla lettera a).

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

Gli interessati a ottenere l'adozione di un cane di proprietà del Comune, devono presentare al Comune la richiesta scritta compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ente (allegato A), che dopo averla valutata, entro dieci giorni dispone, se del caso, l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per vedere gli animali. Individuato il cane che si intende adottare e ritirata la scheda di affido compilata dal responsabile della struttura di ricovero potrà perfezionare l'adozione attraverso la stipula del contratto di affido (allegato C) presso l'Ufficio Comunale competente e procedere al ritiro del cane entro cinque giorni lavorativi dalla concessione.

Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici, sterilizzazione e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario della ASL.

L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

La struttura convenzionata consegna, unitamente al cane: la scheda anagrafica del cane (allegato B), con foto e microchip identificativo, la certificazione del veterinario convenzionato attestante lo stato sanitario dell'animale che vanno allegare e conservate unitamente al contratto di adozione.

La proprietà del cane si trasferisce così in capo all'adottante, e ciò deve essere registrato presso l'anagrafe canina. Il nuovo proprietario assume contestualmente tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento dell'animale.

La lista dei cani disponibili per l'adozione e compatibili con l'erogazione degli incentivi è periodicamente redatta e resa pubblica, anche attraverso il sito *web* istituzionale, dagli uffici comunali. A garanzia del sistema di adozioni istituito con il presente Disciplinare, i nuovi cani randagi catturati nel territorio comunale e trasferiti alla struttura convenzionata, sono ivi sottoposti a controlli specifici di cui il Comune riceverà tempestivo rapporto, in merito a:

1. Condizioni igienico-sanitarie dell'animale;
2. Presenza o meno del microchip e dati del proprietario, se identificabile;

Altre informazioni utili in merito al ritrovamento e/o utili per la valutazione dell'idoneità del cane ad essere adottato.

In base a queste informazioni, il Comune valuta se approvare o meno l'inserimento dell'animale nella lista dei cani disponibili per l'adozione e compatibili con l'erogazione degli incentivi.

#### **Art. 4 - Responsabilità**

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

#### **Art. 5 - Incentivi all'adozione**

Al fine di incentivare concretamente l'adozione da parte dei cittadini, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune e ospitato presso il canile convenzionato è previsto un contributo pari a € 200,00 una tantum da corrispondere secondo le modalità stabilite nel Disciplinare.

Il contributo del Comune è destinato a concorrere nelle spese di alimentazione e cura dell'animale. Ogni modifica ai contributi sarà di competenza della Giunta in base alle esigenze di Bilancio.

#### **ART. 6 – Richiesta ed erogazione del contributo**

Il contributo è concesso in unica soluzione con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale dietro presentazione della domanda di concessione del contributo (allegato D), previo accertamento dell'avvenuto aggiornamento all'anagrafe canina, a rendiconto delle spese sostenute di cui al precedente articolo. Il contributo verrà erogato esclusivamente dietro presentazione di adeguata certificazione veterinaria che certifichi lo stato di buona salute dell'animale con l'espressa indicazione del *microchip* identificativo dell'animale da inserire obbligatoriamente, a cura del medico veterinario certificante, nella documentazione richiesta.

#### **Art. 7 - Controlli periodici**

Il Comune si riserva di effettuare, anche senza preavviso, periodici controlli sull'effettivo stato del cane adottato, anche con l'ausilio di personale specializzato, allo scopo di accertare la corretta gestione dell'animale.

#### **Art. 8 - Nuova adozione**

In caso di cessione del cane già adottato ai sensi del presente regolamento ad altro soggetto

privato, il primo adottante ha l'obbligo di comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente e agli uffici comunali preposti, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, il nominativo del nuovo proprietario. L'Ufficio Comunale competente procederà alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Disciplinare. Il nuovo proprietario dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di adozione, fatti salvi gli obblighi di legge relativi alle iscrizioni all'anagrafe canina.

#### **Art. 9 - Decesso o smarrimento del cane adottato**

In caso di decesso, o di smarrimento dell'animale, l'adottante deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e agli uffici comunali preposti, fatti salvi gli obblighi di legge relativi all'anagrafe canina ed allo smaltimento della carcassa. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'adottante deve immediatamente darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente norme.

In caso di cattura di un cane collegato al proprio adottante tramite prescritto *microchip*, il proprietario ha 5 giorni lavorativi dall'avviso dell'avvenuto ritrovamento per recuperare il proprio cane, che ha l'obbligo di riprendere con sé.

#### **Art. 10 - Trasferimenti di residenza**

In caso di trasferimento di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione a questo Comune ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, informando circa la nuova collocazione del cane adottato, fatti salvi gli obblighi di legge relativi all'anagrafe canina.

#### **Art. 11 - Accertamenti e sanzioni**

Nei casi di

- di maltrattamento,
- abbandono,
- smarrimento dell'animale,
- cessione non autorizzata,
- condizioni di detenzione non etologicamente idonee,

secondo le valutazioni effettuate anche solo dall'Ufficio Comunale competente e/o dal Corpo di Polizia Locale, l'Amministrazione provvederà ad applicare le sanzioni previste dalla legge, nonché provvederà a revocare tempestivamente l'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo immediato di rimborso del contributo erogato e salva la segnalazione alle Autorità competenti per i casi accertati di maltrattamento e/o abbandono.

#### **Art. 12 - Pubblicità**

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità, principalmente attraverso il sito *web* istituzionale, ed eventualmente tramite l'affissione di manifesti, la distribuzione di volantini, i comunicati nei *mass-media*, le iniziative presso le scuole e l'indizione di specifiche manifestazioni per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato al fine di contrastare il fenomeno del randagismo e tutelare il benessere animale.